

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice, dott.ssa Simona Di Rauso,
decidendo sull'istanza per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da _____ nell'ambito del procedimento n. 35-1/2023;
letti gli artt. 67 e SS. Del CC.II.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

_____ ha presentato istanza per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 67 e SS. del CC.II, al fine di poter usufruire di una delle procedure previste dal predetto codice.

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento il ricorrente ha esposto:

- di essere un consumatore;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2 del CC.II;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui agli artt. 69 e 74 del CC.II;
- che le cause crisi sono da ricondursi ai numerosi finanziamenti che il predetto, in una situazione economica già non florida (per aver perso il proprio posto di lavoro), ha dovuto contrarre per far fronte alle sopravvenute esigenze non solo della sua famiglia ed in particolare modo della moglie (spese mediche sostenute per via di una patologia di cui la stessa ha scoperto di essere affetta) ma anche per aiutare il suo primogenito trovatosi in difficoltà economica (a causa del fatto che quest'ultimo, avendo perso il proprio posto di lavoro, si fosse nel contempo trovato a dover corrispondere, a seguito di separazione, un mantenimento mensile in favore della moglie e della figlia).

Ha chiarito che l'esposizione debitoria è così composta:

- Comune di Casagiove Tassa Smaltimento Rifiuti Anno 2012 debito residuo € 646,50;
- Comune di Casagiove TARI Anno 2015 debito residuo € 540,00
- Comune di Casagiove TARI Anno 2016 debito residuo € 540,00;
- Comune di Casagiove TARI Anno 2020 debito residuo € 512,00;
- Comune di Casagiove TARI Anno 2021 debito residuo € 577,00;
- Comune di Casagiove TARI Anno 2022 debito residuo € 587,00;
- Comune di Casagiove Canone Acqua Anno 2012 debito residuo € 433,15;
- Comune di Casagiove Canone Acqua Anno 2013 debito residuo € 385,25;
- Comune di Casagiove Canone Acqua Anno 2017 debito residuo € 676,07;
- Comune di Cantalupo Contravvenzione al codice della strada Anno 2006 debito residuo € 523,78;
- Comune di Macchia D'Isernia Contravvenzione al codice della strada Anno 2017 debito residuo € 171,00;
- Prefettura di Caserta Contravvenzione al Codice della Strada Anno 2014 debito residuo € 1.729,35;
- Regione Campania Tassa Auto Anno 2009 debito residuo € 373,01;
- Regione Campania Tassa Auto Anno 2010 debito residuo € 358,64;
- Regione Campania Tassa Auto Anno 2014 debito residuo € 439,50;
- Regione Campania Tassa Auto Anno 2015 debito residuo € 454,43;
- Regione Campania Tassa Auto Anno 2016 debito residuo € 408,91;
- Agenzia delle Entrate Irpef Anno 2012 debito residuo € 581,16;
- Pitagora S.p.A, finanziamento contratto nel 2019, debito residuo € 24.070,49;
- Prestitalia S.p.A, finanziamento contratto nel 2006 con la Finanziaio Facile, debito residuo a seguito di accordo saldo e stralcio € 1.000,00;
- TANARO SPV S.R.L., prestito contratto con la MPS nel 2011, debito residuo € 7.304,47;
- TANARO SPV S.R.L., carta di credito con la MPS, debito residuo € 5.398,20;

-AK NORDIC AB, prestito contratto con la Unicredit nel 2011, debito residuo € 8.800,03;

-IFIS NPL Investing S.p.A, finanziamento contratto con la MPS nel 2013, debito residuo € 7.866,33.

per un'esposizione debitoria totale di € 64.376,27 (pag. 7 della relazione dell'OCC contenente anche il piano), cui si aggiungono i crediti prededucibili derivanti dalle spese per il pagamento dei compensi dell'OCC (per le spese legali il procuratore costituito ha dichiarato invece di voler rinunciare) relativi alla presente procedura pari ad €1.463,44, per un totale complessivo di € 65.839,71.

Il ricorrente ha allegato al piano relazione particolareggiata dell'O.C.C. con i relativi allegati, anche a seguito del decreto del Giudice di integrazione della documentazione (Cfr. allegati al ricorso depositato il 09.03.2023 e alla nota di deposito del 25.5.2023 e del 12.09.2023).

Ha rappresentato di essere pensionato (ex dipendente dell'azienda CLP Sviluppo industriale) e di percepire una pensione mensile di euro 1.144,10, al netto della cessione del quinto e del pignoramento operato da IFIS, di non disporre di liquidità di conto corrente, di vivere unitamente alla moglie (casalinga e percettrice di pensione d'invalidità civile dal 2019 pari a circa 313,00 euro mensili) e alla figlia (entrambe a suo carico) in un immobile concessogli in locazione per cui paga regolarmente il fitto (445,00 euro mensili oltre spese condominiali pari ad euro 39,00 mensili); di non essere proprietario di beni immobili e di essere proprietario di un'automobile, una HYUNDAI I 30 Tg immatricolata nel 2010, avente un valore di circa € 3.000,00 utilizzata per gli spostamenti familiari.

L'OCC rappresenta che la causa del tracollo finanziario dell'istante sarebbe da ricondursi ai numerosi finanziamenti che lo stesso (unico percettore di reddito in famiglia), è stata costretto a contrarre per far fronte alle crescenti spese familiari e in particolar modo alle spese mediche sostenute per una patologia da cui la moglie ha scoperto di essere affetta (Cfr. All. 6 cartella clinica della sig.ra) nonché spese sostenute per aiutare il figlio primogenito trovatosi anche lui in difficoltà economica per aver perso il proprio posto di lavoro e

successivamente essersi obbligato a versare il mantenimento alla moglie e alla figlia a seguito di separazione (Cfr. All. 6 della nota di deposito del 25.05.2023 “ricorso per separazione personale dei coniugi”); proprio per tale ultima ragione, l’istante è stato anche costretto, nei limiti delle sue esigue possibilità, ad aiutare economicamente sia il figlio sia i nipoti nati in costanza di matrimonio.

Il ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi (così come riformulata con relazione integrativa del 25.5.23 e comunicata anch’essa ai creditori) che prevede il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento nella misura del 28,00% % dei creditori chirografari (Professionista Gestore: € 1.463,44; Creditori Privilegiati: € 6.018,15 (100% del debito); Creditori Chirografari: € 15.981,85 (28% circa del debito) secondo il seguente schema, riportato a pagina:

NR	DATA	IMPORTO RATA	CREDITORE
1	5.9.2023	375	O.C.C.
2	5.10.2023	375	O.C.C.
3	5.11.2023	375	O.C.C.
4	5.12.2023	375	O.C.C.
5.1.2024	5.5.2025	375	TUTTI CREDITORI PRIVILEGIATI
5.6.2025	5.12.2028	375 (in proporzione)	TUTTI CREDITORI CHIROGRAFARI

Più specificamente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro € 65.839,71 (comprensiva anche dei crediti prededucibili), il debitore ha proposto il pagamento dei creditori in 60 rate (5 anni), prevedendo che le prime rate siano imputate al pagamento delle spese dell’OCC.

Dopo aver richiesto integrazioni con provvedimento del 27.4.2023 e del 14.7.2023, con decreto reso ai sensi dell'art. 70 CCII il giudice ha disposto la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la sua comunicazione ai creditori, all'esito delle quali la società Prestitalia ha depositato osservazioni, opponendosi all'omologa del piano (cfr. osservazioni depositate il 16.10.2023).

Essa ha dedotto la inammissibilità del piano, stante la ricorrenza del requisito della colpa grave nell'assunzione dei finanziamenti da parte del ricorrente.

2. Il piano proposto da _____ può essere omologato.

2.1. Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CC.II., la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.e del CC.II, ovvero "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di Euro € 65.839,71, il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni, non essendo proprietario di alcun bene immobile, disponendo solo di un'automobile dal minimo valore come sopra indicato, e potendo contare solo sul reddito da pensione pari ad euro 1.144,00 oltre che sulla minima pensione percepita dalla moglie invalida;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CC.II;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett c dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CC.II.;
- non risultano integrate le condotte di cui agli all'art. 82 del CC.II.;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII. 2.2.

Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CC.II. ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012.

Come già sottolineato da parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3.2012, il criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", prima presente espressamente nell'ordito normativo, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva (Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia). Dall'analisi dell'attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno; al contrario il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede. Si tratta, quindi, alla luce del nuovo codice di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 69 del CC.II., impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

La riforma operata non ha fatto venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore sia tenuto, all'atto dell'assunzione di

obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento. La colpa deve però atteggiarsi a grave e la gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previsto dal CC.II., in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere. Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati. Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di

elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Ciò in linea anche con l'orientamento più recente dei giudici di merito, sia pur sviluppatosi prima del CCI su una norma in materia di colpa grave dalla formulazione però corrispondente all'attuale art. 69 del CCI, secondo cui: "In materia di piano del consumatore, consumatore, l'art. 7 comma 2 della L. n. 3 del 2012, come da ultimo novellato dalla L. n. 176 del 2020, prevede come ipotesi di inammissibilità quella in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Posto che l'onere di allegazione e prova della non colpevolezza resta in capo al ricorrente e che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione di tale onere processuale, laddove lo stesso non venga assolto, la proposta deve essere dichiarata inammissibile" (cfr. Tribunale Patti, Decr., 03/06/2021).

Alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può inoltre che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla -in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltreché sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte (come già sopra evidenziato) – la considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore.

Non può negliersi, infatti, la circostanza che l'ordinamento pone obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore.

Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni

adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Da una lettura sistematica delle norme si inferisce che entrambe le parti sono tenute al rispetto di regole di condotta che costituiscono espressione del generale principio di buona fede nelle trattative precontrattuali di cui all'art. 1337 c.c. – principio che evidentemente si applica al consumatore e al finanziatore – nonché dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 codice civile.

Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore, dunque, non può che concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato.

Applicando i principi esposti alla fattispecie oggetto di disamina, emerge che non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave.

Nel caso di specie, la parte istante si è trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti e nella relazione dell'OCC.

Non risulta condivisibile quanto dedotto da Prestitalia nelle sue osservazioni, secondo cui *“il ricorrente avrebbe dovuto considerare la propria posizione debitoria e valutare diligentemente la capacità di potervi far fronte, piuttosto che sottoscrivere diversi finanziamenti negli anni”*.

A tal proposito non si può trascurare il movente che ha spinto l'istante al ricorso al credito, resosi necessario soprattutto per fronteggiare eventi imprevedibili.

E, infatti, è emerso dagli atti di causa che la crisi finanziaria è avvenuta, innanzitutto, perché il suo reddito si è notevolmente ridotto a seguito della perdita del posto di lavoro avvenuta nel 2011 (vedasi CUD INPS 2012, afferente ai redditi del 2011).

Tale circostanza non consentiva di affrontare le svariate spese mediche sostenute per una patologia da cui la moglie ha scoperto di essere affetta proprio in quegli anni e spese sanitarie per la cura della figlia (come ampiamente documentato dai certificati medici, fatture e cartelle cliniche allegata alla nota di deposito del 25.5.2023), cui si sono aggiunte le spese sostenute per aiutare il figlio primogenito trovatosi anche lui in difficoltà economica, per aver perso il proprio posto di lavoro e successivamente essere stato obbligato a corrispondere mantenimento alla moglie e alla figlia a seguito di separazione.

La difficoltà di far fronte alle svariate spese necessarie per la famiglia ha, dunque, condotto l'istante a contrarre i prestiti iniziali; il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato poi finalizzato prevalentemente ad ottenere nuovo credito per far fronte agli eventi sopraccitati, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle sopravvenute esigenze familiari, spese aumentate per lo più per motivi di salute della moglie e della figlia nonché per aiutare economicamente il figlio primogenito.

Ed infatti, in disparte la debitoria riguardante i tributi non pagati ai vari enti pubblici (Tari, Canone d'acqua, bollo auto, irpef e per violazioni al codice della strada) che rappresenta circa il 15% del debito complessivo, la debitoria complessiva è costituita prevalentemente da debiti verso banche e/o finanziarie per prestiti personali (circa l'85%).

È emerso dalla documentazione allegata che il primo prestito contratto dal risale al mese di febbraio 2006, allorquando gli veniva erogato un finanziamento dalla Finanzia Facile (di cui poi è diventata titolare Prestitalia) per la durata di 120 mesi ed una rata di € 356,00; dunque è plausibile ritenere che tale rata fosse pienamente sopportabile rispetto al reddito percepito.

Successivamente, vale a dire nell'arco temporale dal 2011 al 2013, il sig. trovandosi in seria difficoltà economica, per aver perso proprio in quegli anni il proprio posto di lavoro e, dunque, necessitando di un'iniezione di liquidità (in virtù delle svariate spese che il predetto era stato costretto ad affrontare) si rivolse prima alla Unicredit spa, la quale provvide a concedere un finanziamento per la durata di 72 mesi con rata

di € 210,92 poi alla Consum.it, la quale concesse un altro prestito sempre per la durata di 72 rate ed una rata mensile di € 161.93 ed infine alla IFIS, la quale provvide ad erogargli un finanziamento il cui debito residuo, come assume il ricorrente, ammonta ad oggi a circa 7.000 euro.

A questi prestiti si devono poi aggiungere la rate della carta di credito la cui linea di credito era stata utilizzata sempre per esigenze quotidiane.

In seguito, quasi alla fine del 2019, causa anche la riduzione del reddito disponibile (in conseguenza del suo collocamento a riposo) e quindi l'insostenibilità da parte dello stesso di una debitoria così elevata (anche a fronte delle svariate spese mediche sostenute), il ricorrente si è visto costretto a richiedere una nuova iniezione di liquidità (Prestito con cessione del quinto stipulato con Pitagora); con l'accensione di tale ultimo prestito la situazione di sovraindebitamento per l'istante è definitivamente peggiorata sì da richiedere il ricorso alla procedura de qua.

A riscontro di quanto sostenuto e delle spese familiari straordinarie (prevalentemente spese mediche) cui l'istante ha dovuto far fronte, è stata depositata documentazione probante (cfr. nota di deposito del 25.05.2023, nell'all. 6 in cui sono presenti le cartelle cliniche della moglie e del figlio nonché fatture per spese mediche sostenute per la moglie nel 2019/2021 ed ancora fatture emesse per spese dentistiche e sedute fisioterapiche sostenute per la figlia nel 2011 e nel 2021 e fattura emessa nell'anno 2012 in favore del per la riparazione della protesi dentaria; mentre nell'all. 1 e 2 della nota di deposito del 12.09.2023 è presente il contratto di locazione in essere dal 08.6.2010 e le ricevute di pagamento delle quote condominiali).

La situazione è peggiorata a seguito dell'andata in pensione del debitore nel 2019, con conseguente riduzione del reddito medio mensile (che passa da euro 27.000 euro annui circa nel 2020 a circa 23.000 nel 2021); sicché quanto residua una volta pagate non solo le spese mensili familiari ma anche le rate dei finanziamenti contratti non consente di condurre un tenore di vita minimamente dignitoso per il nucleo familiare.

Dunque, anche se il finanziamento con cessione del quinto da ultimo contratto con Pitagora è avvenuto in una situazione economica del ricorrente già non florida, non si può sottovalutare il movente che ha spinto l'istante a ricorrere nel 2019 ulteriormente al credito.

Invero, a seguito del suo collocamento a riposo (che, come detto, ha comportato una drastica riduzione del suo reddito personale che passa da € 27.618,00 annui nel 2019 ad € 23.853,00 nell'anno 2020) e quindi con una pensione già gravata dalle spese per il fitto, dalle spese per il mantenimento della famiglia e dalle rate dei prestiti in precedenza contratti per far fronte agli eventi imprevedibili sopra citati, risultava oggettivamente gravoso, se non impossibile per lui far fronte ai propri debiti.

E' quindi verosimile che, a fronte di una drastica riduzione del proprio reddito netto mensile e di un plausibile aumento soprattutto delle spese mediche sostenute per la moglie e per la figlia, secondo *l'id quod plerunque accidit*, l'aver chiesto ed ottenuto nel 2019 un prestito con la Pitagora con cessione del quinto (cfr. allegato 4 alla nota di deposito del 25.5.2023) per importi che non appaiono coerenti con lo stato patrimoniale non può considerarsi di per sé condotta negligente connotata da quella gravità richiesta oggi dalla legge.

Dunque, l'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del proponente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati inizialmente per sopperire ad esigenze familiari, mediante il ricorso a nuovi finanziamenti, allo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti e al tempo stesso di garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia.

Al più, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 69 del CC.II. va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Oltre a ciò, giova rilevare in questa sede, anche ai fini dell'assenza del requisito della colpa grave, la circostanza in base alla quale il ricorrente

ha sempre pagato fino all'ultimo i prestiti contratti, tant'è che per ripianare all'esposizione debitoria contratta con Prestitalia (unico creditore opponente) - a seguito di un'azione esecutiva intentata da quest'ultima nel 2017 - ha stipulato con la medesima società nel 2020 una proposta transattiva a saldo e stralcio (la quale cristallizzava il credito in euro 11.000) ed il cui termine ultimo di adempimento veniva fissato per il giorno 30.04.2021.

Adempimento che non è contestato che il [redacted] abbia cercato di onorare fino alla fine, salvo la residua misura di euro 1000,00, correttamente inserito in piano quale debitoria residua (cfr. verbale di udienza del 21.12.2023).

Viste le circostanze di fatto allegare e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Né sono state sollevate contestazioni sulla convenienza del piano da parte dei creditori che nulla hanno osservato.

Le osservazioni avanzate da Prestitalia riguardano esclusivamente il profilo della colpa grave e non anche la convenienza e che si ritengono superate per i motivi sopra esposti.

In mancanza di specifiche contestazioni, poi, sulla convenienza del piano, rimessa ai creditori o a qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 70, comma 9, CCII non è necessario, ai fini dell'omologa, che il Giudice valuti la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Può comunque rilevarsi che, a fronte di una pensione pari, comunque, a circa euro 1.144,00 netti (già soggetta a pignoramento IFIS e cessione del quinto di Pitagora) e dell'assenza di beni immobili, la proposta appare comunque conveniente per i creditori (tenendo anche conto che in caso di omologa del piano la soddisfazione dei creditori sarebbe immediata) atteso che il ricorrente ha depositato una proposta di piano del consumatore che prevede il pagamento dei debiti tributari nella misura del 100% ed il pagamento dei debiti finanziari – relativi a creditori tutti chirografari - nella misura del 28%.

Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso